

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31243 Anno 2016

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udiienza: 28/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL 03/12/1983

avverso l'ordinanza n. 40/2015 TRIBUNALE di TRANI, del  
24/07/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA  
SILVIO BONITO;

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

*Santa Spina il quale  
ha chiesto l'annullamento su ricorso della  
ordinanza impugnata*

Udit i difensori Avv.;

## **La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto**

1. Con ordinanza in data 24 luglio 2015 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza per l'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 671 co. 1 c.p.p. proposta da \_\_\_\_\_ in relazione a quattro sentenze di condanna a suo carico pronunciate dallo stesso Tribunale di Trani per condotte delittuose in violazione delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno accertate tra il 3 ottobre 2005 ed il 24 gennaio 2006.

A sostegno della decisione il tribunale osservava che la unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, che il programma unitario deve essere positivamente e rigorosamente provato, che lo stato di tossicodipendenza, provato nella fattispecie, non è di per sé elemento decisivo per il riconoscimento dell'invocato vincolo e che lo stesso deve semplicemente essere valutato unitamente a tutti gli altri elementi e che, infine, tali altri elementi non erano stati "positivamente e rigorosamente provati".

2. Ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del G.E. l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il quale ne denuncia la illegittimità per violazione di legge (degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizio della motivazione.

Deduce in particolare la difesa ricorrente che il giudice territoriale ha del tutto ignorato che nelle sentenze dedotte in valutazione il giudice della cognizione ha provveduto al riconoscimento del vincolo per cui è causa; che nella fattispecie ricorrono gli indici sintomatici indicati dal giudice di legittimità per il negato riconoscimento; che, infine, lo stato di tossicodipendenza non risulta considerato ai fini della decisione secondo insegnamenti di legittimità, nonostante emerga, anche dalle sentenze acquisite, che il ricorrente ha commesso i reati giudicati per procurarsi ed acquistare lo stupefacente del quale aveva bisogno.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti



alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1<sup>^</sup>, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Quanto, infine, al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva in costanza di riconosciuto "status" di tossicodipendente del richiedente, rammenta il Collegio che esso deve essere preso in considerazione per valutare la ricorrenza della unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati a tale connotazione personale, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. D'altra parte non può ignorare l'interprete, senza venir meno ai suoi doveri istituzionali, che la modificazione dell'art.671, comma primo, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (Cass., Sez. 1, n. 33518, Rv. 248124).

**3.2** Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene la Corte che non abbia, il giudice di merito, fatto di essi puntuale applicazione e che

il provvedimento impugnato si appalesi, sotto più profili, illogicamente argomentato.

Dei criteri sintomatici elaborati dalla giurisprudenza e dei quali si è dato conto innanzi, nella fattispecie ricorrono quelli della omogeneità delle violazioni penali e quello della vicinanza temporale, peraltro non negati dal giudice di merito ancorchè non ritenuti probanti (rigorosamente e positivamente, scrive il giudicante, di alcunchè) nonostante il vincolo della continuazione per i medesimi reati venuti alla deliberazione *in executivis* sia stato riconosciuto dal giudice della cognizione in relazione alle condotte (c.d. interne) in quelle sedi giudicate, circostanza questa anch'essa significativa ai fini della decisione domandata e ciononostante del tutto ignorata dal giudice dell'esecuzione.

A ciò si aggiunge, incontestabile, lo stato di tossicodipendenza, del quale non è controversa la decorrenza e la consistenza. Di essa il G.E. si limita a dire che non può esso da solo costituire elemento unificante delle condotte.

Il giudice dell'esecuzione in relazione a tale *status* personale mostra di ignorare la rilevanza ad esso data dal legislatore con specifico intervento legislativo evidentemente volto ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (lo ricorda opportunamente Cass. Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Rv. 248124). Al riguardo ha avuto modo di statuire la corte che la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Cass. Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Rv. 259192), tenendo conto che il riconoscimento dello stato di tossicodipendenza non può essere contrastato sul piano logico, ai fini della decisione per cui è causa, con il richiamo allo stile di vita del condannato (quello del tossicodipendente è infatti uno stile di vita, che per esplicita statuizione legislativa integra dato positivamente valutabile ai fini in discussione).

Si è pertanto in presenza di un quadro in relazione al quale la motivazione impugnata si appalesa in termini illogici, insufficienti ed in parte apparenti, là dove negata rilevanza a circostanze significative, lo stato di tossicodipendenza, la identità di condotte delittuose, la loro contiguità temporale, il riconoscimento della c.d. continuazione interna da parte del giudice della cognizione nelle sentenze dedotte per la valutazione *in executivis*.

4. L'ordinanza impugnata, conclusivamente, alla stregua di quanto sin qui argomentato, va annullata con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esplicitati e del seguente principio di diritto: *"I principi che regolano l'istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l'unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l'attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, non possono trovare applicazione anche ai soggetti per i quali è stato riconosciuto e provato lo status di tossicodipendente, dovendosi tener conto della volontà del legislatore espressa con la novella di cui al d.l. 30.12.2005, n. 272, conv. in l. 21.2.2006, n. 49 e della considerazione che quella del tossicodipendente che delinque per procurarsi stupefacente è esso stesso uno stile di vita"*

**P.T.M.**

la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trani.

Roma, addì 28 giugno 2016